



**ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO  
CONSIGLIO PROVINCIALE DI  
NAPOLI**

**NOTIZIE DALL'ORDINE N. 49/2013**

**Napoli 06 Agosto 2013**

**LA CONTRATTAZIONE DI PROSSIMITA' - ART. 8 D.L. 138/2011 -  
SUPERA ANCHE LO SCOGLIO DELLA CORTE  
COSTITUZIONALE. ORMAI E' DISPUTA TRA LA  
CONTRATTAZIONE DI PROSSIMITA' E QUELLA NAZIONALE,  
TRA LA REGOLA GENERALE (!) DEL RAPPORTO DI LAVORO  
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO E GLI ALTRI  
MODELLI CONTRATTUALI.**

**LE NOSTRE RIFLESSIONI.**

L'Italia è il "Paese delle contrapposizioni". Abbiamo, *in primis*, una Costituzione che accontenta tutte le anime politiche ed ideologiche dei "padri costituenti" donde una platea di "regole" e "principi" che si attagliano ai pensieri liberisti, cattolici, social-comunisti ecc.

Diceva, a tal proposito, un ns. vecchio docente di "Storia delle Dottrine Politiche" che con la ns. Costituzione giammai si sarebbe potuta realizzare una "**rivoluzione del proletariato**" giacché la "legge delle leggi" aveva accontentato tutti e tutto derivando da un "compromesso" tra le varie ideologie.

Anche il "**diritto del lavoro**" ha subito queste contrapposizioni che sono nel DNA del pensiero italico (lo stesso che aveva mitizzato la suddivisione dei fan della Lollobrigida da quelli di Sophia Loren, di Bartali e di Coppi, del Milan e

dell'Inter tanto per non andare più indietro nei secoli dove troviamo gli Orazi ed i Curiazi o i Guelfi ed i Ghibellini) tanto da coinvolgere le tipologie contrattuali, metterle a confronto e predisporre una scala gerarchica del tipo “la regola generale è il rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, il resto costituisce eccezioni” ovvero, nonostante l'inattuazione dell'art. 39 della Costituzione, **“la sacralità della contrattazione collettiva nazionale”** rispetto a forme diverse e decentrate di regolamentazioni”.

Certo, ci sono stati tentativi di equiparazione tra “fonti” ma senza grande successo.

E così, mentre ci si dibatte tra “rigidità e flessibilità”, tra “stabilità e precarietà”, il modello economico-produttivo si appesantisce ulteriormente a scapito della produttività e competitività.

Queste, essenzialmente, le cause della “italica débâcle”, della “stagnazione” economica e del crollo dell'occupazione.

Non sfugge a questo stereotipo di contrapposizioni, l'organizzazione sindacale stretta nella morsa di una politicizzazione lontana anni luce dagli interessi dei lavoratori. Vero è che tutti i Segretari delle OO.SS., al termine della loro “missione”, hanno affollato gli scranni del Parlamento nei “partiti di riferimento”.

Ma, a fronte di una pluralità sindacale (“principio costituzionale”) e di una libertà positiva e negativa di adesione sindacale (“altro principio”), ci si dibatte sull'annoso problema della “rappresentatività”.

Ed ecco che, a mo' di contrappeso, nascono, con il D.L. 138/2011- art- 8 -, i c.d. “contratti di prossimità” laddove la “prossimità” va intesa come luogo più prossimo allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Vi si consente, con tale strumento, il superamento (*id*: deroga) di norme di leggi e contrattuali.

Ed anche qui, alla stregua di Guelfi e Ghibellini, i Sindacati, almeno quelli Confederali, si sono spaccati.

E' intervenuta, dunque, la Corte Costituzionale che, con pronuncia del 19 Settembre 2012 (depositata in Cancelleria il 4 Ottobre 2012), ne ha sancito la **legittimità ancorché con una pronuncia che non soddisfa i "palati fini"**.

Ma cosa consente tale contrattazione di prossimità? Questa, ex art. 8 del D.L. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011), consente **alla contrattazione aziendale e/o territoriale di realizzare specifiche intese, anche in deroga alle disposizioni di legge e/o di contratto collettivo nazionale, finalizzate alla maggiore occupazione, alla promozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla gestione delle crisi occupazionali ed aziendali, agli investimenti ed all'avvio di nuove attività.**

Il ricorso alla Consulta era stato proposto dalla Regione Toscana per violazione degli artt. 39, 117, 3 comma, e 118 della Costituzione. Per la Regione Toscana, l'art. 8 violerebbe le competenze legislative concorrenti della Regione in materia di **politiche attive del lavoro e quelle sulla validità erga omnes dei CCNL.**

Le motivazioni della Consulta circa il rigetto dell'incostituzionalità dell'art. 8 sono stringate.

La Corte Costituzionale, *in primis*, afferma che l'ambito di operatività dell'art. 8 **non è illimitato** in quanto si riferisce, unicamente, ***agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; alle mansioni del lavoratore ed alla classificazione e inquadramento del personale; ai contratti a termine, ai contratti ad orario ridotto, modulato e flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; alla disciplina dell'orario di lavoro; alle modalità di assunzione e disciplina dei rapporti di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite I.V.A., alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze dei recessi dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per i***

***casi di licenziamento discriminatorio menzionati in modo espresso dalla stessa norma.***

Per la Consulta, dunque e, contrariamente a quanto asserito dalla Regione Toscana, l'elencazione dell'art. 8 ha **carattere tassativo**.

*Sic rebus stantibus*, c'è qualche ragionevole dubbio sulla legittimità, ex art. 8 D.L. 138/2011, dell'accordo in Golden Lady sulle Associazioni in Partecipazione (id: prorogate di un anno con obbligo di trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato), di cui molto s'è parlato al **Festival del Lavoro a Fiuggi**, giacché, stante la tassatività dell'elencazione normativa, **non vi potrebbe essere alcun intervento derogatorio riguardante tale materia delle AiP.**

La norma, ex D.L. 138/2011, consente, infatti, di derogare **unicamente** all'organizzazione del lavoro ed alla produzione **ma in riferimento alle modalità di assunzione e disciplina tramite contratti di lavoro dipendenti ed alle conseguenze del recesso.**

Ergo, nessun riferimento normativo alle associazioni in partecipazione ma solo ai rapporti di lavoro, collaborazioni a progetto e partite I.V.A..

Sarebbe, poi, una forzatura un eventuale riferimento delle Associazioni in partecipazione alle altre ipotesi previste dall'art. 8 vale a dire trasformazione e conversione dei contratti di lavoro giacché le associazioni in partecipazione non sono assolutamente dei contratti di lavoro.

Relativamente al secondo motivo di doglianza proposto dalla Regione Toscana (*id*: la violazione dell'art. 39 della Costituzione), la Corte Costituzionale, perdendo, secondo noi, una preziosa occasione, sancisce che la "materia" è di assoluta pertinenza statale e non investe alcuna prerogativa regionale.

Siamo, dunque, lontani dalla c.d. "certezza del diritto" pur essendo convinti, nel rispetto della Costituzione e dei "principi" comunitari che la contrattazione di prossimità, molto abiurata nel nostro territorio, costituisce l'occasione per

risolvere i gravi problemi delle imprese: cosa che non può garantire quella nazionale.

Ma il primo passo, con l'intervento della Corte Costituzionale, è fatto!!!

**Ad maiora**

IL PRESIDENTE

***EDMONDO DURACCIO***

**(\*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.**

**ED/FC**